



OGGETTO: Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore - Nuovo Codice della Crisi d'Impresa – Adeguati assetti.

Se una SRL supera anche uno solo dei limiti stabiliti dall'art. 2477 C.c. per gli anni 2021 e 2022, è obbligata in sede di approvazione del bilancio 2022 a nominare l'organo di controllo e sarà soggetta a revisione già per l'esercizio 2023.

L'art. 2477 C.C. che istituisce e regola la nomina dell'organo di controllo o del revisore è stata modificata più volte a seguito delle varie revisioni del nuovo diritto della Crisi d'Impresa. L'ultima modifica, che ha innalzato i limiti dell'obbligo a quelli attuali, risale al DL 55/2019.

L'applicazione, poi, è stata poi soggetta a varie proroghe, le ultime a causa emergenza Covid19, e salvo nuove eventuali proroghe (al momento non previste), è destinata ad entrare in vigore nel 2023.

Ai sensi del 2 comma dell'art. 2477 C.c. "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
 - 2) **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
 - 3) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti.

Inoltre, con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli **esercizi 2021 e 2022**.

Decorrenza

Con l'articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un **ulteriore rinvio** e, a seguito di tale modifica, la nomina dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del **Bilancio 2022** [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023]. Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall'articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta [attualmente posticipata alla fine del 2023]. Quindi, a seguito dell'**approvazione del Bilancio 2022**, potrebbe verificarsi l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo; al riguardo va



rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto **9 mesi** a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, Cod. civ. Pertanto le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'Organo di controllo o del Revisore.

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

All'organo di controllo è demandata la responsabilità di verifica dei presupposti di continuità aziendale e di eventuale presenza dei segnali di assenza di continuità, nonché la sussistenza degli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili. In caso di segnali di crisi deve notificare il rischio all'organo amministrativo e invitare all'attivazione di procedure di composizione negoziata della crisi.

Qualora l'organo amministrativo non implementi gli adeguati assetti o non agisca in presenza di segnali di crisi, l'organo di controllo deve attivarsi e gli amministratori possono essere chiamati a rispondere con il patrimonio personale della loro inazione.

La nomina dell'organo di revisione costituisce quindi un importante cambiamento nella organizzazione aziendale.

Ricapitoliamo quindi la normativa entrata in vigore il 15 luglio 2022 il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

La normativa prevede l'istituzione dell'obbligo:

- **per l'imprenditore individuale** di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»;
- **per l'imprenditore collettivo** (società ed enti) di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».

In particolare si precisa che ai fini della **previsione dell'emersione della crisi d'impresa**, le misure idonee e gli adeguati assetti d'impresa di cui sopra, devono consentire di:

*a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*

*b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*

*c) ricavare le informazioni necessarie a **utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, al comma 2" del Codice.*

Costituiscono **segnali per la previsione dell'emersione della crisi**:

*a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*



- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1", nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Per ogni dettaglio, si rinvia qui:

<https://www.studioperini.eu/nuovo-codice-della-criasi-dimpresa-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/attivita/impresa/report-di-analisi-finanziaria-e-degli-indici-della-criasi/>

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti.

Verona, 19.12.2022.

Studio Perini